

Parti

Ricorrenti: M. E e altri

Convenuti: The Refugee Applications Commissioner e The Minister for Justice and Law Reform

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo Stato membro che provvede al trasferimento ai sensi del regolamento del Consiglio n. 343/2003 ⁽¹⁾ sia tenuto ad accertare il rispetto, da parte dello Stato ricevente, dell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delle direttive del Consiglio 2003/9/CE ⁽²⁾, 2004/83/CE ⁽³⁾ e 2005/85/CE ⁽⁴⁾ nonché del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003.
- 2) In caso di soluzione affermativa, ove lo Stato membro ricevente risulti non attenersi a una o più di tali disposizioni, se lo Stato membro che provvede al trasferimento sia obbligato ad accettare la competenza ad esaminare la domanda di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2).

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2010 — X NV, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-498/10)

(2011/C 13/33)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X NV

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che si configura una restrizione alla libera circolazione dei servizi

quando il destinatario di un servizio, effettuato da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, in forza della normativa dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario del servizio e dove è prestato il servizio, è tenuto a trattenere l'imposta sul compenso dovuto per detto servizio, mentre siffatto obbligo di ritenuta non vale nel caso di un prestatore di servizi avente sede nello stesso Stato membro del destinatario dei servizi.

- 2) a) Qualora la questione che precede venga risolta nel senso che un regime che prevede un'imposizione di un destinatario dei servizi comporta una restrizione della libera circolazione dei servizi, se siffatta restrizione possa essere giustificata dalla necessità di garantire l'imposizione e la riscossione di un'imposta di organizzazioni straniere che si trovano nei Paesi Bassi per un breve periodo e sono difficili da controllare, il che rende problematica l'attuazione del potere impositivo conferito ai Paesi Bassi.
 - b) Se in tal caso sia rilevante che detto regime, per situazioni come quella in esame, è stato successivamente modificato nel senso che si rinuncia unilateralmente all'imposizione, in quanto la realizzazione della stessa non è semplice e efficacemente applicabile.
- 3) Se il regime vada oltre quanto necessario, alla luce delle possibilità offerte, segnatamente, dalla direttiva 76/308/CEE ⁽¹⁾ per l'assistenza reciproca per la riscossione delle imposte.
- 4) Se ai fini della soluzione delle questioni che precedono sia rilevante se l'imposta, dovuta per il compenso nello Stato membro dove ha sede il destinatario dei servizi, può essere compensata con l'imposta dovuta su tale compenso in tale altro Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 73, pag. 18).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 19 ottobre 2010 — Vlaamse Oliemaatschappij/F.O.D. Financiën

(Causa C-499/10)

(2011/C 13/34)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: Vlaamse Oliemaatschappij

Convenuto: F.O.D. Financiën

Questione pregiudiziale

Se il precedente art. 21, n. 3, della sesta direttiva (77/388) ⁽¹⁾, attualmente recepito dall'art. 205 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112 ⁽²⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con gli artt. 202 e 157, n. 1, lett. b), della medesima direttiva, autorizzi gli Stati membri a stabilire che il titolare di un deposito diverso dal deposito doganale è incondizionatamente obbligato in solido per l'imposta dovuta per una fornitura a titolo oneroso dal soggetto passivo proprietario dei prodotti, anche se il titolare è in buona fede o se non gli si può addebitare alcun errore o omissione (art. 51 bis, n. 3, della WBTW).

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

⁽²⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 21 ottobre 2010 — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet

(Causa C-505/10)

(2011/C 13/35)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Partrederiet Sea Fighter

Convenuto: Skatteministeriet

Questione pregiudiziale

Se l'art. 8, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992 ⁽¹⁾, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, debba essere interpretato nel senso che gli oli minerali forniti per l'uso di un escavatore che è montato permanentemente sulla nave ma che, a causa dei suoi propri motore e serbatoio, funziona indipendentemente dal motore propulsore della nave, nelle circostanze come quelle della causa in esame, sono esenti da imposta.

⁽¹⁾ GU L 316, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) il 25 ottobre 2010 — Denise Bernardi, rappresentata legalmente da Katia Mecacci/Fabio Bernardi

(Causa C-507/10)

(2011/C 13/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: Denise Bernardi, rappresentata legalmente da Katia Mecacci

Convenuto: Fabio Bernardi

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 2, 3 e 8 della decisione-quadro 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 392, comma 1 bis, del codice di procedura penale italiano, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero di richiedere l'audizione e l'esame della persona offesa e vittima minore con le forme anticipate rispetto al dibattimento dell'incidente probatorio, nonché quella di cui all'art. 394 del codice di procedura penale che non prevede la possibilità per la stessa persona offesa e vittima minore di ricorrere ad un giudice contro la decisione negativa del Pubblico Ministero sulla sua richiesta di essere ascoltata nelle forme adeguate dell'incidente probatorio.

⁽¹⁾ GU L 82, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 2 novembre 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH/SEWAR spol. s r. o.

(Causa C-514/10)

(2011/C 13/37)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Wolf Naturprodukte GmbH

Convenuta: SEWAR spol. s r. o.

Questione pregiudiziale

Se l'art. 66, n. 2, del regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 ⁽¹⁾, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che affinché detto regolamento sia applicabile è necessario che, all'epoca dell'emanazione di una decisione, esso fosse vigente tanto nello Stato in cui si trova l'organo giurisdizionale che emana la decisione, quanto nello Stato in cui una parte richiede il riconoscimento e l'esecuzione di tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 12, del 16.1.2001, pag. 1.